



Comune di MOIO DELLA CIVITELLA  
Provincia di SALERNO

ORIGINALE

**Deliberazione del Consiglio Comunale**

N. 11 Data 30.07.2015	<b>OGGETTO: Imposta Comunale Unica (I.U.C.) – Conferma aliquote IMU anno 2015.</b>
--------------------------	--

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO**, alle ore **16,25**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
GNARRA ANTONIO (Sindaco)	X	
DE VITA ANNA		X
FERRAZZANO MARIO	X	
GNARRA ENRICO	X	
RUGGIERO ROBERTO	X	
SPERANZA PIETRO	X	
STIFANO CLAUDIO	X	
MEROLA GIOVAN BATTISTA	X	
RUGGIERO DANTE		X
TRONCONE NUNZIO		X

Assegnati n. 9
In carica n. 9

Presenti n. 7
Assenti n. 3

Risultano, altresì, presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. /

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. GNARRA ANTONIO nella sua qualità di SINDACO.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 - comma 4 - lettera a) - del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA GABRIELLA RUGGIERO.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

A recepimento della pedissequa proposta depositata agli atti di seduta;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**VISTA** la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

**VISTO** l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano:

*«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*

*7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*

*8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.*

*8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono esenti dall'imposta purché ricorrano i parametri previsti dalla vigente normativa;*

*9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

*9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*

*10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta,*



*nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»*

**RICORDATO**, altresì, che questo comune è stato interessato dalla esenzione del pagamento dell'IMU sui terreni agricoli;

**ATTESO** che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**VISTI** gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

**VISTO** il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*

**VISTO** l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

#### **RICHIAMATI:**

- il DM del Ministero dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

- il DM del Ministero dell'Interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

- il DM del Ministero dell'Interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

**VISTO** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, che testualmente dispone:

*«A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;*

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con propria precedente deliberazione consiliare adottata nella seduta odierna;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**VISTO** anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;



**DATO ATTO** che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  
**AD UNANIMITA' DI VOTI**, espressi per alzata di mano,


**DELIBERA**

- 1) di **CONFERMARE** per l'anno 2015 le aliquote e detrazioni approvate con la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 14/10/2014, vigenti anche per l'esercizio 2014, nelle seguenti misure:
  - a) aliquota ordinaria: 7,6 per mille;
  - b) aliquota agevolata per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU e relative pertinenze di legge: 4 per mille con detrazione d'imposta di euro 200,00;
- 2) di **PRENDERE ATTO** che sono confermate le assimilazioni ad abitazione principale previste dal vigente regolamento per la disciplina della IUC, per quanto compatibili con le nuove disposizioni di cui all'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) di **DARE ATTO**:
  - che i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo 1, comma 708, della Legge 147/2013;
  - che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in area montana compresa nell'elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, n. 9 (art. 9, co. 8, D.L. 201/2011 – Circolare MEF 18.05.2012 N. 3/DF – par. 8);
- 4) di **DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva con separata unanime votazione, espressa per alzata di mano.


\*\*\*\*\*



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Antonio Gnatta  





IL VICE SEGRETARIO  
Dott. Gerardo Cantalupo  


### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 - comma 1 - Legge 18.06.2009, n. 69).

Dalla Residenza Comunale, li 7 AGO. 2015

Per l'Ufficio Messi  
Pietro Ruggiero  


### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30 LUG. 2015

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 - comma 4 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267);  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li 7 AGO. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE,  
Dott.ssa Maria Gabriella Ruggiero  


COMUNE di MOIO DELLA CIVITELLA

Provincia di Salerno

Per Copia Conforme All'Originale Agli Atti

Responsabile Dell'Ufficio

08 OTT. 2015

